



CITTA' DI NICHELINO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 23.7.2014

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposto e finalità
- Art. 3 - Soggetti Passivi
- Art. 4 – Immobili soggetti al tributo
- Art. 5 - Decorrenza della TASI
- Art. 6 - Determinazione della base imponibile
- Art. 7 - Aliquote del tributo
- Art. 8 - Servizi indivisibili e relativi costi

Titolo II - Agevolazioni ed esenzioni

- Art.9 - Detrazioni
- Art. 10 - Riduzioni
- Art. 11 – Esenzioni

Titolo III – Dichiarazione,versamenti,accertamento,controlli e rimborsi

- Art. 12 - Versamento del tributo
- Art. 13 – Importi minimi
- Art. 14 - Dichiarazioni
- Art. 15 – Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 16 – Verifiche e Accertamenti
- Art. 17 – Rimborsi e compensazione
- Art. 18 – Sanzioni ed interessi
- Art. 19 – Riscossione coattiva
- Art. 20 – Contenzioso

Titolo IV - Disposizioni finali

- Art. 21 – Norme di rinvio
- Art. 22 – Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e diretta alla copertura dei costi per i servizi comunali indivisibili.
3. La TASI è istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014.

ART. 2 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2 comma 1 . In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante, compresa tra il 10% e il 30%, è definita dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
2. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, e le aree edificabili posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.
4. Sono equiparate ad abitazione principale le seguenti tipologie di immobili, già equiparate ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
5. Sono altresì comprese nella definizione di abitazione principale le tipologie assimilate alla stessa per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU, di seguito richiamata:
 - l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata.
6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello

strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

8. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 5 DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione purché opportunamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta prevista dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50% per:
 - a. i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2001;
 - b. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'inagibilità/abitabilità sono le medesime stabilite dal Regolamento comunale vigente in materia di imposta municipale propria.

ART. 7 ALIQUEUTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell'1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 8

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Con la delibera di cui all'art. 7 comma 2, il Consiglio Comunale provvede alla indicazione analitica dei costi relativi ai seguenti Servizi Indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta:
 - a) Servizio di polizia locale;
 - b) Istruzione scolastica (scuola dell'obbligo)
 - c) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - d) Servizio di illuminazione pubblica;
 - e) Servizi di protezione civile;
 - f) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - g) Servizi cimiteriali
 - h) Trasporto pubblico e locale
 - i) Servizi socio-assistenziali
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio.
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

ART. 9 DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore, come definite nel precedente art. 4, fino a concorrenza dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità di prevedere altresì un'ulteriore detrazione in ragione del numero dei figli residenti e dimoranti abitualmente nell'abitazione di età inferiore a 26 anni;
- b) per le fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini dell'IMU dall'apposito Regolamento Comunale;
- c) possono essere previsti importi differenziati della detrazione, rapportati alla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, nonché alla ubicazione territoriale dell'immobile ed alla conseguente possibilità di fruire dei servizi comunali individuati dal presente regolamento.

ART. 10 RIDUZIONI

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI il Consiglio Comunale può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità operative, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. La riduzione compete a richiesta dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, entro il termine di versamento della rata del saldo (16 dicembre) relativo alla prima annualità e ogni qualvolta mutino le condizioni dichiarate che danno diritto all'agevolazione.

ART. 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dall'art.9 comma 8 del D.Lgs.23/2011, come di seguito richiamati:

- a) immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classati nelle categorie catastali da E1 a E9;
- c) i fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'art.5 bis D.P.R.29/9/1973 n.601 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purchè compatibile con le disposizioni di cui agli art.li 8 e 9 della Costituzione e loro pertinenze;

- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'Imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73 comma 1 lett.c) D.P.R.22/12/1986 n.917 (T.U.I.R.) destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16 lett.a) L.20/05/1985 n.222 a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;

Art. 12

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento di TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 13

IMPORTI MINIMI

1. I contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun pagamento quando la somma annuale da versare, risulta essere inferiore ad Euro 5,00.
2. I crediti tributari derivanti da accertamento, compresi o costituiti da sole sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi qualora l'ammontare complessivo annuo da versare non superi Euro 12,00.
3. I rimborsi tributari non sono disposti qualora l'importo annuo non dovuto per ciascun tributo non superi Euro 12,00.

ART. 14

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 16

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Ai sensi dell'art.1 commi 161 e 162 della L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e/o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e s.m.i..
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi 695 e seg. della L. 147/2013.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 693 e 694 della L.147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone i motivi, ad esibire o a trasmettere atti e/o documenti oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizia a carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

ART. 17

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 18 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97, con le agevolazioni ivi previste, per i pagamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 % al 200% del tributo non versato , con un minimo di 50 Euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
4. Le sanzioni di cui al precedenti commi 2,3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 16, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 20 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i..

ART. 21 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché al Regolamento di disciplina delle Entrate.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

ART. 22
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.